

Precisiamo che per prestazioni analoghe bisogna prendere in considerazione solo lo smaltimento e il trasporto relativi al codice C.E.R. 20.03.07.

Pertanto se non si dispone del requisito di cui al punto 2.1 lettera h) del disciplinare, necessario per la partecipazione alla gara, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Precisiamo inoltre, che il ricorso all'istituto dell'avvalimento è, come previsto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è possibile solo per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, richiesti al paragrafo 2 punti g) e h) del Disciplinare di gara.